



COMUNE DI RICCIONE

PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE

ACCORDO QUADRO

Oggetto :

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE
DI LAVORI DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI SPAZI CULTURALI COMUNALI

Schema di Contratto di Accordo Quadro

Dirigente del Settore 6
Lavori Pubblici - Infrastrutture

Ing. Renzo Rivalta

Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Ferrandino

Il Tecnico Progettista

Ing. Marco Ferrandino

n.	Revisioni Data	Descrizione revisione	ELAB :
1	-- / -- / ----	--	13 SCALA :
2	-- / -- / ----	--	DATA : Marzo 2026
3	-- / -- / ----	--	EMAIL : lavoripubblici @ comune.riccione.rn.it PEC : comune.riccione @ legalmail.it

	COMUNE DI RICCIONE	
	Provincia di Rimini	
	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI LAVORI DI	
	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SPAZI CULTURALI COMUNALI	
	ANNI 2026 - 2029	
	CIG: _____	
	TRA	
	= Ing. RIVALTA RENZO, nato c.f.:, domiciliato, per la carica, in	
	Riccione, presso la Residenza Municipale, al Viale Vittorio Emanuele II n. 2, la	
	quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e	
	rappresentanza, quale Dirigente del Settore Lavori pubblici e Infrastrutture del	
	COMUNE DI RICCIONE (RN), c.f.: 00324360403, di seguito denominato “Stazione	
	Appaltante”, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000	
	n. 267 e dell'art. 71, com-ma 8, del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento	
	degli Uffici e dei Servizi, di seguito denominato “Concedente” o “Comune”, e	
	_____ con sede legale in _____ Via _____ n.	
	_____, C.F. e P.I. n. _____, in persona del Sig. _____	
	domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “Appaltatore o “Operatore	
	Economico”).	
	Premesso che	
	- con determinazione dirigenziale a contrarre n. _____ del _____ è stata indetta una	
	procedura aperta ai sensi dell’artt. 71 e 108 del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento di	
	un accordo quadro con un unico operatore economico di lavori di allestimento e	
		1
	Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005) e successive modificazioni	

manutenzione straordinaria di spazi culturali comunali;

- con la sopra richiamata determinazione a contrarre sono stati approvati i seguenti

documenti di gara: _____

nonché stabilita la modalità di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;

- il valore massimo presunto per l'esecuzione dei lavori nel periodo di validità

dell'Accordo Quadro, stabilito in anni quattro (n. 4), decorrenti dalla sua

sottoscrizione, è stato stimato in euro unmilione (E. 1.000.000,00=), di cui euro

settecentoquarantamila (E. 740.000,00=), importo posto a base di gara, al netto

dell'IVA, euro quindicimila (E. 15.000,00=), per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso; l'importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera che

la Stazione Appaltante ha stimato in euro duecentoquarantacinquemila (E.

245.000,00=), pari al 25% circa dell'importo dei lavori al netto della sicurezza ed è

stato determinato, trattandosi di accordo quadro privo di un dettaglio degli interventi

da eseguire, sulla base di una stima parametrica per la tipologia di lavori

presumibilmente da eseguire;

- esperita la gara, nei modi e nei termini previsti dal Codice dei Contratti, con

determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato definitivamente aggiudicato

all'Operatore Economico costituito in atto il contratto relativo all'affidamento

dell'Accordo Quadro;

- l'aggiudicazione è stata preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti in capo

agli offerenti, ai sensi dell'art. 99 del Codice dei Contratti, in esito della quale

l'Operatore Economico summenzionato è risultato idoneo per la stipula del presente

	atto e per l'affidamento dei lavori, con la conseguente efficacia immediata	
	dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023;	
	- l'avviso dell'esito di gara è stato regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge;	
	- l'Operatore Economico aggiudicatario ha espresso la volontà di impegnarsi ad	
	eseguire quanto stabilito nel presente contratto, nel Capitolato Speciale D'Appalto e	
	nel Disciplinare di gara, nonché nei successivi contratti attuativi;	
	- il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alla conclusione ed	
	esecuzione dei singoli contratti attuativi che verranno stipulati tra la Stazione	
	Appaltante e l'Operatore Economico, sulla base dell'Offerta Economica presentata;	
	- l'Operatore Economico dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e	
	dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dagli ulteriori	
	atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con	
	la firma del presente atto, nonché l'oggetto degli interventi da effettuare e che hanno	
	potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica	
	degli stessi e per la formulazione dell'offerta;	
	- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione	
	Appaltante nei confronti dell'Operatore Economico, in quanto definisce unicamente la	
	disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti	
	attuativi per i lavori del Comune di Riccione;	
	- il presente Accordo Quadro specifica l'obbligo per l'Operatore Economico di	
	assumere i lavori che successivamente saranno richiesti e aggiudicati al medesimo	
	con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, entro il limite massimo dello	
	importo di aggiudicazione ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stabilito	
	con il presente contratto;	
		3
	Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005) e successive modificazioni	

- l'Operatore Economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue.

La narrativa contenuta nella superiore premessa forma parte essenziale e sostanziale del presente atto.

ART. 1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Relazione Illustrativa;

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Elenco Prezzi;

- Offerta tecnica dell'Operatore Economico;

- Offerta economica dell'Operatore Economico;

- Patto di integrità.

ART. 2 OGGETTO

La Stazione Appaltante, come in atto rappresentata e l'Operatore Economico, come
in atto costituito e rappresentato dal Signor _____ stipulano il presente
Accordo Quadro, da affidare con successivi specifici contratti, consistenti, a titolo
puramente indicativo e non esaustivo, variabili a seconda delle necessità:

—

—

—

L'Operatore Economico prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo, che saranno oggetto dei singoli Contratti Attuativi, saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.

ART. 3 DURATA

Il presente Accordo Quadro ha durata di anni quattro (4) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo conclusione anticipata conseguente al completamento dei contratti applicativi fino all'importo massimo previsto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale senza che l'Operatore Economico abbia nulla a pretendere.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Operatore Economico di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Qualora l'ultimo contratto attuativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle prestazioni richieste senza che l'Operatore Economico possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori contratti attuativi ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi i lavori previsti nei contratti attuativi regolarmente affidati.

Il presente Accordo Quadro potrà essere prorogato con l'Operatore Economico per

oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del

contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, così

come previsto dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs n. 36/2023.

L'Operatore Economico è obbligato ad accettare l'affidamento dei singoli contratti

attuativi ai patti e condizioni risultanti dagli atti di gara, fino alla data di scadenza

dell'Accordo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai

sensi dell'art.17, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 4 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo stimato per l'esecuzione dei lavori oggetto di specifici contratti

attuativi che potranno essere affidati per tutta la durata del presente Accordo Quadro

all'Operatore Economico è pari ad euro unmilione (E. 1.000.000,00=), di cui euro

settecentoquarantamila (E. 740.000,00=), importo posto a base di gara al netto

dell'IVA, euro quindicimila (E. 15.000,00=), per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso; l'importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera che

la Stazione Appaltante ha stimato in euro duecentoquarantacinquemila (E.

245.000,00=), pari al 25% circa dell'importo dei lavori al netto della sicurezza; detto

importo rappresenta la somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli contratti

attuativi, ai quali sarà applicato il ribasso offerto dall'Operatore Economico sui Prezzi

Unitari a base di gara pari a _____ per cento, fino al raggiungimento dell'importo

suddetto o alla scadenza dei termini contrattuali previsti nel presente atto.

Il valore sopra indicato, determinato a _____, rimarrà invariato per l'intero

periodo di durata dell'Accordo Quadro pari ad anni quattro (4) decorrenti dalla

sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Tale importo, avendo il solo fine di

quantificare un fabbisogno presunto per la Stazione Appaltante, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la stessa.

Le modalità di pagamento dei corrispettivi in anticipazione, in acconto e in saldo dei lavori previsti nei singoli contratti attuativi sono disciplinate agli artt. 28, 29, 30 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente atto e dovranno essere richiamate nei Capitolati Speciali allegati ai contratti specifici, i quali dovranno disciplinare altresì i ritardi nel pagamento del corrispettivo in conformità alle disposizioni del Codice dei Contratti.

Gli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 sono stimati in euro quindicimila (E. 15.000,00=), e saranno corrisposti all'Operatore Economico in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza e di coordinamento dei contratti attuativi. L'importo che corrisponde agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara.

In ogni caso, gli oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008.

Il corrispettivo di ciascun Contratto Attuativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, al computo metrico predisposto per ciascun contratto attuativo, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Operatore Economico si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Stazione Appaltante entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al

presente Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti attuativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Stazione Appaltante ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la Stazione Appaltante si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

ART. 5 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Il presente Accordo Quadro è concluso con l'Operatore Economico aggiudicatario della procedura, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire i lavori disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto e nelle tavole grafiche, che saranno avviati dall'Ente, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023 con specifici contratti basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato reggente l'Accordo Quadro.

L'Operatore Economico si impegna ad eseguire i lavori nel rispetto:

- delle condizioni minime, a pena esclusione, dei lavori oggetto della procedura di Accordo Quadro;
- delle condizioni economiche, oggetto della procedura in premessa, offerte in sede di gara.

Al fine dell'affidamento dei contratti attuativi basati sul presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- preliminarmente procederà a precisare l'oggetto di ogni singolo contratto attuativo in ragione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro;
- successivamente la Stazione Appaltante procederà all'affidamento dei lavori all'Operatore Economico.

ART. 6 – OBBLIGAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico, nel corso di validità dell'Accordo Quadro, si impegna:

- ad eseguire il contratti attuativi ovvero l'ordine di intervento nel rispetto di quanto offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, dandosi atto che in caso di violazione dell'obbligatorietà di esecuzione dei contratti attuativi il presente contratto si risolve di diritto;

- a mantenere fermo, per tutta la durata di validità del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

- a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro, pertanto, l'Operatore Economico, ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati;

- a mantenere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Codice dei Contratti, nonché i requisiti professionali.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto allegati al presente Accordo Quadro, e a quanto previsto nei singoli contratti attuativi e loro allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nell'Accordo Quadro, in particolare a quanto previsto nei Capitolati reggenti il singolo affidamento.

L'Operatore Economico si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese esclusive, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti attuativi, secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro e suoi allegati.

L'Operatore Economico si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

ART. 7 – DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

I lavori affidati con i singoli contratti attuativi dovranno essere eseguiti e computati sulla base di quanto disposto dai documenti di gara.

In occasione dell'affidamento dei singoli contratti attuativi, il Capitolato allegato al presente Accordo Quadro potrà essere integrato con specifiche disposizioni relative ai singoli lavori richiesti.

Il corrispettivo economico riconosciuto all'Operatore Economico resta fisso ed invariabile; detto corrispettivo, al netto del ribasso offerto in fase di gara, costituisce la base per l'affidamento dei singoli contratti attuativi, così come disposto dal richiamato Capitolato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8 del presente contratto.

Le specifiche tecniche dei lavori da eseguire sono descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale a base di gara.

Gli Operatori Economici sottoscrivono per integrale accettazione il Disciplinare di Gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico Prestazionale e l'Offerta Economica.

ART. 8 – REVISIONE PREZZI

La clausola di variazione dei prezzi sarà direttamente disciplinata nei singoli contratti attuativi al verificarsi delle condizioni previste all'art. 60 del D.Lgs n. 36/2023. La compensazione sarà quantificata, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato, dal Direttore Lavori su esplicita richiesta dell'Operatore Economico attingendo dalle disponibilità

delle somme a disposizione. La liquidazione delle somme è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse e non comporterà in nessun modo il pagamento di oneri o interessi aggiuntivi a quanto dovuto per i ritardi che dovessero verificarsi.

ART. 9 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con i subappaltatori ed eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra Stazione Appaltante e singoli subcontraenti.

L'Operatore Economico dichiara di essere pienamente edotto sull'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i., e che assumerà, in sede di contratto specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto prescritti dalla citata legge e s.m.i.

ART. 10 – ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

L'esecuzione dei singoli interventi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto attuativo in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre _____ giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Operatore Economico affidatario.

E' sempre facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto attuativo, ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023; la Direzione Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto e indica espressamente sul verbale le eventuali motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché

	le lavorazioni da iniziare immediatamente	
	L'Operatore Economico si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e dovrà	
	assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto dei	
	singoli contratti attuativi. Prima dell'esecuzione di qualsiasi lavorazione a seguito	
	dell'affidamento del singolo contratto attuativo, l'Operatore Economico si impegna	
	(sulla base del Piano di Sicurezza e Coordinamento) a depositare presso Stazione	
	Appaltante:	
	a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;	
	b) il piano operativo di sicurezza (P.O.S) ;	
	c) i dati dei conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare sugli stessi, ai	
	sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.	
	L'Operatore Economico dovrà fornire tempestivamente al Direttore Lavori gli	
	aggiornamenti alla documentazione sopra indicata ogni volta che le condizioni di	
	cantiere o i processi lavorativi mutino.	
	Lo stesso sarà tenuto altresì a comunicare in forma scritta, ai sensi della L. n.	
	136/2010 e s.m.i, ogni variazione dei dati sopra indicati; in difetto di quanto sopra,	
	nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione Appaltante.	
	Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'Operatore	
	Economico, previa messa in mora, costituiscono motivo di risoluzione dei contratti	
	attuativi e dell'Accordo Quadro. Ricorrendone i presupposti è altresì in facoltà della	
	Stazione Appaltante avvalersi dei rimedi previsti negli art. 122 (Risoluzione) e 123	
	(Recesso) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.	
	ART. 11 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI	
	L'Accordo Quadro verrà attuato mediante contratti attuativi specifici per ogni	
		12
	Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005) e successive modificazioni	

lavorazione richiesta tramite un Ordine di Lavoro. L'Ordine di Lavoro conterrà, per ogni specifico intervento affidato l'elenco delle prestazioni richieste, i tempi di esecuzione, l'importo del corrispettivo con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

L'Ordine di Lavoro ricevuto dall'Operatore aggiudicatario sarà firmato digitalmente per accettazione e ritrasmesso alla Stazione Appaltante cui seguirà la sottoscrizione del Contratto Attuativo. I contratti attuativi saranno di norma stipulati a corpo, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di determinare diversamente il metodo di contabilizzazione delle opere per ogni contratto attuativo, indicando tale scelta nella documentazione di progetto ad esso allegata. Prima della data fissata per la stipula, l'Operatore Economico dovrà presentare il POS come previsto dal D.Lgs n. 81/2008, la polizza assicurativa di cui al successivo art. 15 e la garanzia definitiva. In caso di ritardo ingiustificato rispetto ai termini fissati il presente atto di risolve di diritto. La stipulazione del Contratto Attuativo nelle forme previste per legge, ha luogo entro i successivi trenta giorni.

ART. 12 – PENALI CONTRATTI ATTUATIVI

In caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori previsti nei singoli contratti attuativi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata la penale nella misura dell'uno per mille dell'ammontare relativo al singolo contratto attuativo.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.

La penale di cui al comma 1 del presente articolo trova applicazione anche in caso di

ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione di diritto il contratto attuativo e dell'Accordo Quadro in danno dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art.1456 del Codice civ.

Nei singoli contratti attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disciplinare casi specifici di applicazione delle penali diverse da quelle indicate nei commi precedenti, derivanti dalla peculiarità dei lavori.

In caso di applicazione della penale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento, anche parziale, della fideiussione prevista nel singolo contratto attuativo; in tale ultimo caso sarà onere dell'Operatore Economico ricostituire l'importo complessivo oggetto della fideiussione.

Non è previsto un premio per la consegna anticipata delle opere.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

La Stazione Appaltante può risolvere il presente Accordo Quadro e, conseguentemente i contratti attuativi eventualmente affidati, qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 122, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Oltre a quanto previsto nel precedente art. 10, la Stazione Appaltante può risolvere con provvedimento motivato il contratto attuativo nei casi di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Operatore Economico senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs n. 81/2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direzione Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 2 del Codice dei Contratti costituiscono causa di

risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, senza ulteriore

motivazione, qualora:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del

Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti.

Costituiscono altresì causa di risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dei contratti

attuativi ai sensi dell'art. 1456 del Cod. civile:

- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni.

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla

normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o al PSC

e POS, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione

Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza:

- il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali;

- violazione del Patto di Integrità.

La risoluzione di diritto di cui al presente articolo si verifica di diritto nel momento in

cui la Stazione Appaltante abbia dichiarato all'Operatore Economico, a mezzo di

lettera raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che

intende avvalersi della clausola risolutiva.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in

qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità rimesse alla sua

esclusiva valutazione; trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso di cui al citato art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, l'Operatore Economico sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei Lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione.

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso le disposizioni di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente atto. La risoluzione e il recesso dell'Accordo Quadro comportano la risoluzione anche dei singoli contratti attuativi in corso di esecuzione.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

L'importo della Garanzia definitiva per i singoli contratti applicativi è pari al 5% del valore dei contratti stessi. non trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 106 c. 8 e neppure gli aumenti di cui all'art. 117 c. 2 Il contratto fideiussorio dovrà riportare quanto segue: "Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. civ..

ART. 15 – ASSICURAZIONI DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, per ciascun contratto attuativo dovrà essere costituita e consegnata alla Stazione Appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o almeno dieci (10) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, così come specificati all'art. 117, comma 10 del Codice e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli stessi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di

assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro _____ ;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro _____ ;

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Operatore Economico.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per un massimale con un minimo di euro

Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie prestate dall'Operatore Economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 5, del Codice

dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, quinto periodo, del Codice dei Contratti, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 5, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 56 del Codice dei Contratti; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica allegata al D.M. n. 16.09.2022, n. 193, restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all' Operatore Economico e risalente al periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell' Operatore Economico nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

ART. 16 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione del singolo contratto attuativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Operatore Economico l'esecuzione alle stesse alle condizioni previste nel contratto originario ed in tal caso l'Operatore Economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di formalizzazione delle variazioni dei lavori ai sensi dell'art.120 del Codice è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive e può indicare un differimento del termine per il completamento delle opere

inizialmente previsto.

ART. 17 PATTO DI INTEGRITA'

L'Operatore Economico si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto contestualmente al presente atto con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione contrattuale.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto all'Operatore Economico di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Operatore Economico e pertanto è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato ed ammesso nei limiti e nei modi di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Accordo Quadro.

I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, come modificato dal D.L. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/2020, dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge n. 190/2012.

	L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della	
	Stazione Appaltante alle seguenti condizioni che:	
	a) l'Operatore Economico abbia indicato in sede di gara i lavori o le parti di opere che	
	intende subappaltare;	
	b) l'Operatore Economico provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:	
	b.1. di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della	
	data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal	
	contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca	
	dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:	
	- l'inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari per quanto di	
	pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la	
	nullità assoluta del contratto di subappalto;	
	- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi	
	importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del	
	certificato di esecuzione lavori;	
	- l'individuazione puntuale delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni	
	previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura;	
	- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) e della	
	sicurezza ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D.Lgs n. 36/2003;	
	b.2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o	
	di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale	
	è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di	
	imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle	
	imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;	
		21
	Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005) e successive modificazioni	

c) l'Operatore Economico, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della lettera a), trasmetta alla Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all' articolo 100 e all'Allegato II.12 del medesimo Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati Nazionale di cui all'articolo 24 del D.Lgs n.36/2023;

d) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 D.Lgs n. 159/2011; a tale scopo:

d.1. se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00=, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui all'art. 87 dello stesso D.Lgs ed ai sensi degli artt. 96 e 97 del medesimo D.Lgs;

d.2. il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, oppure 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 119, comma 11 del D.Lgs n. 36/2023 corrisponde direttamente al subappaltatore, e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subcontraente è una micro-impresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico;
- su richiesta del subcontraente se la natura del contratto lo consente.

Nei restanti casi si procederà al pagamento del solo Operatore Economico, il quale

dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, questa Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del D.Lgs 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla

Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

c.1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

c.2. copia del proprio POS in coerenza con i piani di sicurezza previsti nel presente appalto;

Tenuto conto della natura delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori anche nell'ottica di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali non è consentito per qualsiasi categoria il subappalto di prestazioni o lavorazioni già oggetto di subappalto sub affido (divieto del sub appalto a cascata).

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In caso di subappalto o subaffidamento è obbligatorio l'inserimento nei relativi contratti di clausole di revisione dei prezzi, definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dall'All. II.2 bis al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Direzione Lavori e il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

Le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere riportate nei singoli contratti attuativi. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione immediata del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

**ART. 20 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO NEI CONFRONTI DEI
PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'Operatore Economico, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e art. 11 del D.Lgs n. 36/2023, dovrà applicare ai propri dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali previsti nel Disciplinare di Gara e dovranno rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni

previste nei singoli contratti attuativi aggiudicati è subordinato all'acquisizione della

dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), rilasciata dagli enti competenti.

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente

assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o

contributive da parte dell'Operatore Economico, la Stazione Appaltante procede ai

sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 36/2023, anche in caso di mancato pagamento delle

retribuzioni dovute dall'Appaltatore al personale dipendente.

ART. 21 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARI OPPORTUNITÀ ED INCLUSIONE

LAVORATIVA DISABILI DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico è tenuto a

garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le

persone con disabilità o svantaggiate, attenendosi alle specifiche normative in

materia rapportate alle dimensioni dell'azienda e alla tipologia della prestazione

oggetto del contratto attuativo. Nello specifico in base al numero di dipendenti

dell'impresa dovrà essere messa a disposizione della Stazione Appaltante in fase di

esecuzione il Rapporto del personale o la Relazione di genere di cui al D.Lgs n.

198/2006 e s.m.i. o la Relazione o Dichiarazione sul rispetto delle assunzioni delle

persone con disabilità (Legge n. 68/1999) per i controlli sull'attendibilità delle stesse.

ART. 22 - ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. N.

165/2001

Il Signor _____ come in atto generalizzato, con riferimento al disposto dell'art.

53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001,

consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni

false o reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, nella sua qualità di _____ dell'Operatore Economico che il medesimo non ha attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune negli ultimi tre anni del servizio, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; né di essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 23 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai fini della certificazione antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. le Parti danno atto che _____

ART. 24 -DOMICILIO DELLE PARTI

A tutti gli effetti del presente contratto, gli Operatori Economici eleggono domicilio presso _____ in _____ la Stazione Appaltante presso _____

ART. 25 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie Foro competente è esclusivamente quello di Rimini. Per le controversie che non fosse possibile risolvere in via bonaria è esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese per l'imposta di registrazione, per l'imposta di bollo e i diritti di segreteria dovuti alla Stazione Appaltante, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A., sono a carico dell'Operatore Economico.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Gli obblighi fiscali dell'imposta di registro e di bollo saranno assolti tramite il versamento del modello F24 Elide, dandosi atto che l'imposta di bollo è assolta in forma forfettaria ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs n. 36/2023. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 27 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo Quadro si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 36/2023, nel Capitolato qui allegato e nel Disciplinare di gara, nonché ad eventuali disposizioni per l'affidamento dei singoli contratti attuativi.

ART. 28 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'Operatore Economico è nominato dal Comune di Riccione quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verrà comunicato al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dai singoli contratti attuativi.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Contraente.

L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti dell'Amministrazione Contraente per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 29 – APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Per l'approvazione in forma specifica delle clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice civile, si rimanda allo specifico allegato “_____” digitale, sottoscritto digitalmente, parte integrante e sostanziale del presente atto.